

FAQ Conti Individuali – Piani Formativi FNC3

14/10/2025

n. 28 FNC3

DOMANDA: Dove è possibile visualizzare l'importo "maturando" determinato dal Fondo per l'azienda aderente?

RISPOSTA: L'importo del maturando viene esposto nella sezione del Monitoraggio finanziario dell'azienda (box Riepilogo totale), funzionalità disponibile in FormUp.

n. 29 FNC3

DOMANDA: Come calcolo l'importo di autofinanziamento da prevedere per ogni progetto formativo?

RISPOSTA: Per calcolare l'importo di autofinanziamento da inserire in ogni progetto è necessario proporzionare l'importo totale dell'autofinanziamento in rapporto all'importo di finanziamento pubblico di ciascun progetto formativo. Seguire la seguente procedura:

- Determinare l'importo totale del finanziamento pubblico richiedibile pari almeno all'importo del maturato con possibile integrazione, anche in quota parte, del maturando;
- Calcolare l'importo totale di autofinanziamento sottraendo l'importo del finanziamento pubblico (di cui al punto a) dal valore totale del Piano Formativo;
- Per ogni progetto formativo determinarne il valore totale (numero di ore per costo orario);
- Impostare la proporzione:

Autofinanziamento su progetto formativo: Valore totale del progetto formativo = Autofinanziamento su Piano Formativo: Valore totale del Piano Formativo

Esempio:

- Maturato= 1.700,00 euro
Maturando = 500,00 euro
Finanziamento pubblico richiedibile= 2.200,00 euro
Finanziamento pubblico richiesto= 2.000,00 (1.700,00+300,00) euro

- Valore totale Piano Formativo: 34.050,00 euro
Finanziamento Pubblico totale su Piano Formativo: 2.000 euro
Autofinanziamento totale su Piano Formativo: 32.050,00 euro

- Progetto Formativo 1 80 ore @177 euro = 14.160,00 euro
Progetto Formativo 2 70 ore @177 euro = 12.390,00 euro
Progetto Formativo 3 80 ore @50 euro = 4.000,00 euro
Progetto Formativo 4 70 ore @55 euro = 3.500,00 euro

- Proporzione per calcolo Autofinanziamento su Progetto Formativo 1
 $X: 14.160 = 32.050: 34.050$
 $X = 14.160 \times 32.050: 34.050$
 $X = 13.328,28 = \text{Autofinanziamento su Progetto Formativo 1}$

Per i Piani Formativi a Costi Reali si ricorda di tenere in considerazione anche la previsione della FAQ n. 3 pubblicata nella sezione Fondo Nuove Competenze 3 del sito di Formazienda.

Sede Legale

Via L. Caro, 67 - 00193 Roma (RM) - Tel. 06 86356485

Sede Operativa

Via A. Olivetti, 13 - 26013 Crema (CR) - Tel. 0373 472168

CF 91031030199

info@formazienda.com

www.formazienda.com

01/10/2025

n. 26 FNC3

DOMANDA: Onde consentire il rispetto dei termini previsti per l'invio del riscontro al MLPS della valutazione del Piano Formativo FNC3 è possibile presentare il Piano indipendentemente dai termini di scadenza riportati nella Programmazione anno 2025 pubblicata sul sito del Fondo?

RISPOSTA: Sì, è possibile presentare il Piano Formativo FNC3 in qualsiasi momento onde consentire la presa in carico da parte del Fondo per la relativa valutazione.

n. 27 FNC3

DOMANDA: Sono previsti particolari adempimenti prodromici alla candidatura dei Piani Formativi FNC3 di Filiera Formativa o Sistema Formativo?

RISPOSTA: Sì, se l'impresa capofila non risulta aderente al Fondo Formazienda, l'Ente o l'impresa individuata quale capofila e proponente del Piano Formativo dovrà effettuare i seguenti adempimenti:

- a. se l'impresa o l'Ente capofila risultano già anagrafati nel sistema informativo FormUp dovranno inviare una PEC all'indirizzo fondonuovecompetenze@pec.formazienda.com dichiarando il ruolo di capofila proponente e le imprese – compresi i codici istanza – collegati al Piano Formativo che costituiscono la filiera o il sistema;
- b. se l'impresa o l'Ente capofila non risultano anagrafati nel sistema informativo FormUp devono prima effettuare le attività di registrazione e compilazione dell'anagrafica in FormUp e poi inviare una PEC all'indirizzo fondonuovecompetenze@pec.formazienda.com dichiarando il ruolo di capofila proponente e le imprese – compresi i codici istanza – collegati al Piano Formativo che costituiscono la filiera o il sistema.

Nel caso in cui, invece, l'impresa capofila risulti aderente al Fondo Formazienda potrà procedere direttamente con l'accesso e la creazione del Piano con le istanze associate.

19/09/2025 – aggiornamento (rimossa ex n. 19)

n. 1 FNC3

DOMANDA: Chi può essere individuato quale Soggetto Attuatore/Gestore del Piano Formativo FNC3?

RISPOSTA: Come previsto dall'articolo 9, comma 1, della Disciplina speciale dei Conti Individuali - FNC3 può essere Soggetto Attuatore che poi diviene Soggetto Gestore del Piano approvato dal Fondo:

1. l'impresa titolare del Conto Individuale;
2. un Ente accreditato al Repertorio delle Strutture Formative del Fondo;
3. un Ente titolato ai sensi del D.M. n. 115/2024.

n. 2 FNC3

DOMANDA: Quali verifiche sono poste in essere dal Fondo con riferimento agli Enti Titolati ai sensi del D.M. n. 115/2024 di cui all'articolo 9 della Disciplina Speciale dei Conti Individuali – FNC3?

RISPOSTA: Con riferimento alle verifiche poste in essere sui Soggetti Gestori che si qualificano come Soggetti Titolati ai sensi del D. M. 115/2024 (cfr. art. 9 Disciplina Speciale dei Conti Individuali - FNC3), previsione inserita a seguito di quanto previsto nell'Avviso pubblico FNC - Fondo Nuove competenze terza Edizione (Pubblicato il 05/12/2024), si precisa che il sopracitato Decreto non è ancora

completamente operativo in quanto devono ancora essere emanati i protocolli attuativi da parte dei Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua ex art. 118 legge n. 388/2000. Pertanto, fino all'emanazione dei citati protocolli, provvederemo a considerare Soggetti Titolati ai sensi del D.M. 115/2024 gli enti in possesso di almeno un accreditamento regionale attivo.

n. 3 FNC3

DOMANDA: *In caso di Piano Formativo FNC3 da candidare, a valere sul Conto Individuale, con modalità di finanziamento a costi reali, è possibile imputare un qualsiasi costo orario senza tener conto di alcun importo minimo applicabile?*

RISPOSTA: Premesso che, come previsto al paragrafo II.1.6.1 del Manuale di Gestione del Conto Individuale, il finanziamento massimo concedibile è determinato in ragione del valore massimo del parametro di costo orario previsto dal Fondo pari a euro 250,00 - con un minimo di 4 ore -, ai fini della determinazione del costo orario è necessario tenere in considerazione la coerenza delle attività formative con la tematica trattata, le modalità formative individuate e il relativo costo di mercato. Pertanto, ancorché non sia previsto dal Fondo un importo minimo da indicare nel caso di modalità di finanziamento a costi reali, si precisa che lo stesso Fondo effettuerà una verifica di adeguatezza dell'importo richiesto a finanziamento rispetto alla coerenza sopra espressa. Si ricorda che, nel caso in cui il finanziamento complessivo derivante dal rapporto tra il costo orario utilizzato e il numero di ore formative ecceda i limiti delle somme maturate o maturande sul Conto, si dovrà far ricorso all'autofinanziamento, il quale non verrà valutato in fase di rendicontazione.

n. 4 FNC 3

DOMANDA: *Che cosa è il Conto Formazione di Impresa FNC3?*

RISPOSTA: È il Conto Individuale attivato da microimprese e da piccole imprese ai fini della partecipazione all'iniziativa di cui al Fondo Nuove Competenze Terza Edizione. Il Conto può essere attivato, per le medesime finalità, anche da medie e grandi imprese già aderenti al Fondo Formazienda che non abbiano ancora attivato il Conto Individuale o da imprese neo-aderenti di qualsiasi classe dimensionale.

n. 5 FNC3

DOMANDA: *Chi può attivare un Conto Formazione di Impresa FNC3?*

RISPOSTA: Così come previsto dall'articolo 5 "Attivazione Conti Individuali" della Disciplina speciale dei Conti Individuali - FNC3, il Conto può essere attivato da tutte le imprese aderenti a Formazienda: micro, piccole, medie e grandi. Resta inteso che le medie e grandi imprese che hanno già attivo un Conto Individuale dovranno presentare il Piano Formativo FNC3 sullo strumento già attivo.

n. 6 FNC3

DOMANDA: *Come viene alimentato il Conto Individuale FNC?*

RISPOSTA: Così come previsto dall'articolo 5 "Attivazione Conti Individuali" della Disciplina speciale dei Conti Individuali - FNC3, il Conto Individuale FNC è alimentato dal progressivo accantonamento del 70% del versamento delle imprese che hanno optato per l'adesione al Fondo Formazienda ai sensi del comma 3 dell'articolo 118 della Legge n. 388/2000 e s.m.i. e che hanno presentato istanza di attivazione.

n. 7 FNC3

DOMANDA: *Come vengono calcolate le risorse a disposizione dell'impresa per poter candidare il Piano Formativo FNC3?*

RISPOSTA: Così come previsto dall'articolo 5 "Attivazione Conti Individuali della Disciplina speciale dei Conti Individuali - FNC3", in caso di imprese per le quali sia già attivo un Conto Individuale alla data di pubblicazione della Disciplina, per la determinazione del finanziamento, il Fondo terrà in considerazione le risorse accantonate sul Conto oltre l'eventuale maturando, in base alla regolamentazione stabilita nel Regolamento e nel Manuale di Gestione del Conto Individuale.

In caso di imprese che abbiano attivato il Conto Individuale per le finalità connesse al Fondo Nuove Competenze, per la determinazione del finanziamento, il Fondo terrà in considerazione le risorse accantonate a decorrere dalla data di richiesta dell'attivazione del Conto e l'eventuale maturando.

Per il calcolo del maturando si rimanda a quanto stabilito al paragrafo 2.6. "Disponibilità delle risorse" del Regolamento del Conto Individuale pubblicato sul sito del Fondo.

n. 8 FNC3

DOMANDA: *Nel caso in cui sul Conto Individuale ordinario o sul Conto Formazione di Impresa FNC non vi siano sufficienti risorse accantonate a copertura del finanziamento da richiedere per il Piano Formativo FNC3, cosa succede?*

RISPOSTA: Così come previsto dall'articolo 18 "Determinazione del costo complessivo del piano formativo - FNC" della Disciplina speciale dei Conti Individuali - FNC3, i Piani Formativi - FNC presentati al Fondo potranno essere finanziati totalmente o parzialmente; in ogni caso, l'intero Piano Formativo - FNC dovrà essere realizzato secondo la disciplina del Fondo, anche con riferimento alle verifiche e ai controlli in capo al medesimo.

La quota parte non finanziata dal Fondo rimane a carico dell'impresa beneficiaria e dovrà essere imputata sul Piano quale autofinanziamento.

n. 9 FNC3

DOMANDA: *Sui Piani Formativi FNC3 è possibile richiedere l'acconto?*

RISPOSTA: No, come previsto dall'articolo 22 "Erogazione del finanziamento" della Disciplina speciale dei Conti Individuali - FNC3, non è prevista l'erogazione dell'acconto; pertanto, il finanziamento del Piano Formativo potrà essere richiesto esclusivamente a rimborso.

n. 10 FNC3

DOMANDA: *Quali tipologie di Piani Formativi FNC3 sono finanziabili?*

RISPOSTA: Come previsto dall'articolo 6 "Tipologia Piano Formativo finanziabile" della Disciplina speciale dei Conti Individuali - FNC3, sono ammesse le seguenti tipologie di Piani Formativi - FNC:

- Piani Formativi aziendali con il coinvolgimento di almeno tre lavoratori;
- Piani Formativi interaziendali congiunti o a valere sui Conti Formazione di Rete riconducibili a filiere formative composte da almeno 5 imprese – comprese società controllate – con il coinvolgimento di almeno 10 lavoratori; il numero di lavoratori partecipanti per ciascun datore di lavoro non può superare il 25% del totale dei partecipanti;
- Piani Formativi interaziendali congiunti o a valere sui Conti Formazione di Rete riconducibili a sistemi formativi composti da almeno 3 imprese di cui una Big Player con il coinvolgimento di almeno 100 lavoratori, di cui almeno il 40% dipendenti di imprese diverse dalla Big Player.

In caso di imprese costituenti un Conto Formazione di Rete Impresa Unica il Fondo potrà tenere in considerazione le disposizioni relative a tale tipologia di Conto o, in alternativa, le imprese potranno presentare un Piano Formativo congiunto.

Le tipologie devono essere coerenti con l'Avviso Fondo Nuove Competenze – Competenze per le Innovazioni emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 5 dicembre 2024 link https://trasparenza.lavoro.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/24339105259485631700_Oavviso_fnc3.pdf

n. 11 FNC3

DOMANDA: *È possibile presentare al Fondo i Piani Formativi FNC3?*

RISPOSTA: I Piani Formativi sono presentabili al a seguito dell'avvenuta trasmissione del flusso informativo da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della successiva pubblicazione dell'identificativa istanza da parte del Fondo sulla seguente pagina: <https://formup.formazienda.com/en/default.asp?page=fnc3>.

n. 12 FNC3

DOMANDA: *Quale durata massima possono avere i Piani Formativi FNC3?*

RISPOSTA: Come previsto dall'articolo 8 "Termini e durata dei Piani Formativi FNC" della Disciplina speciale dei Conti Individuali - FNC3, i Soggetti Gestori di un Piano Formativo – FNC sono tenuti, a pena di decadenza del finanziamento del Fondo Formazienda, al rispetto dei termini e della durata massima previsti per i percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori secondo quanto stabilito dall'Avviso pubblico Fondo Nuove Competenze – Competenze per le Innovazioni emanato dal MLPS in data 5 dicembre 2024.

In particolare, dovranno essere rispettati i seguenti termini:

- a) il Piano Formativo ammesso a finanziamento deve essere avviato successivamente alla data di comunicazione di approvazione dell'istanza da parte del MLPS e da parte del Fondo;*
- b) il Piano Formativo deve essere concluso e rendicontato con richiesta di saldo al MLPS entro 365 giorni solari dalla sua approvazione;*
- c) prima della richiesta di saldo al MLPS, entro e non oltre 7 giorni dall'ultima data di calendario delle attività formative, il Soggetto Gestore deve provvedere alla chiusura dei progetti formativi, del Piano Formativo e caricare in FormUp i registri didattici/schede individuali, gli attestati nonché la documentazione atta a comprovare la titolarità dei Soggetti erogatori/attestatori, provvedendo alla chiusura della rendicontazione parziale;*
- d) il Piano Formativo deve essere rendicontato – per tale intendendosi la rendicontazione finale - al Fondo entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta di saldo al MLPS.*

Non sono ammesse proroghe rispetto ai termini di cui alle precedenti lettere a), b) e c) mentre per i termini di cui alla precedente lettera d) si applica quanto previsto al paragrafo II.5.1 del Manuale di Gestione del Conto Individuale; non si applica la sospensione dei termini prevista nel Manuale di Gestione del Conto Individuale.

n. 13 FNC3

DOMANDA: *Chi può essere erogatore della formazione?*

RISPOSTA: Come previsto dall'articolo 9, comma 2, della Disciplina speciale dei Conti Individuali - FNC3, possono erogare la formazione:

a) un ente titolato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo del 16 gennaio 2013, n. 13 o un ente accreditato dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano a svolgere attività di formazione professionale;

b) altre strutture formative specialistiche non in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), quali:

1. centri di ricerca accreditati dal Ministero dell'Istruzione;
2. altri soggetti anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari, internazionali, nazionali e regionali, svolgono attività di formazione;
3. datori di lavoro dotati di strutture formative aziendali, interne o collegate o di gruppo o di rete di imprese, che abbiano una unità organizzativa identificabile all'interno dell'organigramma con dipendenti esclusivamente assegnati a tale unità organizzativa e in cui l'attività formativa del Piano è svolta da docenti con un'esperienza professionale almeno triennale nella specifica disciplina.

Le ore di formazione svolte da tali strutture devono essere erogate per almeno il 60% da docenti esterni all'azienda.

Nei Piani Formativi in cui la formazione è erogata, in tutto o in parte, dai soggetti di cui alla precedente lettera b), è necessario che sia attivamente coinvolto anche un ente di cui alla precedente lettera a) idoneo a garantire i requisiti del percorso.

n. 14 FNC3

DOMANDA: Chi sono i destinatari delle attività formative?

RISPOSTA: Come previsto dall'articolo 15 della Disciplina speciale dei Conti Individuali - FNC3, sono destinatari degli interventi formativi i/le soli/e lavoratori/trici dipendenti occupati/e nelle imprese per i/le quali è stato rimodulato l'orario di lavoro a fronte della partecipazione a percorsi di sviluppo delle competenze.

Sono destinatari degli interventi formativi anche:

- disoccupati da almeno 12 mesi assunti dall'impresa beneficiaria dopo il 3 dicembre 2024, con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato, e prima dell'avvio della formazione;
- disoccupati preselezionati dal datore di lavoro che devono risultare assunti - almeno nella misura del 70% -, con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato, dopo la conclusione della formazione ed entro la presentazione della richiesta di saldo da parte dell'impresa al MLPS;
- lavoratori assunti dall'impresa beneficiaria dopo il 3 dicembre 2024, con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (apprendistato di III livello) prima dell'avvio della formazione.

Possono partecipare alle attività formative anche lavoratori destinatari di interventi di sostegno al reddito purché per tutta la durata delle attività l'intervento sia stato sospeso/interrotto.

n. 15 FNC3

DOMANDA: Quali sono le limitazioni di partecipazione e di frequenza dei destinatari previste dal Fondo?

RISPOSTA: Come previsto dall'articolo 15 della Disciplina speciale dei Conti Individuali - FNC3, non sono posti limiti minimi e massimi al numero degli allievi che possono partecipare all'attività formativa e non sono ammessi uditori.

Non è ammessa la sostituzione/integrazione dei partecipanti prevista al paragrafo II.3.5 del Manuale di Gestione del Conto Individuale.

Ogni partecipante per essere considerato rendicontabile dovrà aver frequentato almeno il 75% di ogni percorso formativo e aver ottenuto l'attestazione di trasparenza o validazione delle competenze per ogni percorso. Si ricorda che la somma delle ore svolte su uno o più percorsi rendicontabili non potrà essere inferiore alle 30 ore o superiore alle 150 ore.

n. 16 FNC 3

DOMANDA: Quali spese sono ammissibili?

RISPOSTA: Solo quelle successive alla pubblicazione del Decreto Interministeriale del 10 ottobre 2024 (G.U. 3 dicembre 2024). Non sono riconosciuti corsi obbligatori per legge (es. sicurezza).

n. 17 FNC3

DOMANDA: Come viene calcolato il finanziamento?

RISPOSTA: Sono previste due modalità di finanziamento:

1. Costi reali entro i limiti del parametro massimo di cui al paragrafo II.1.6.1 del Manuale di Gestione del Conto Individuale;
2. Unità di costo standard (UCS) di cui al paragrafo II.1.6.2 del Manuale di Gestione del Conto Individuale. Ad integrazione di quanto previsto al paragrafo II.1.6.2. Modalità di finanziamento a UCS del Manuale di Gestione del Conto Individuale, in caso di attività formativa in modalità a distanza asincrona (Fad offline), si applicano i seguenti parametri di unità di costo standard:
 - € 50,00/h per percorsi formativi da 1 a 3 partecipanti con un minimo di 4 ore;
 - € 55,00/h per percorsi formativi da 4 partecipanti in poi con un minimo di 4 ore.

n. 18 FNC3

DOMANDA: Sono previste limitazioni percentuali all'utilizzo della modalità formativa a distanza asincrona (Fad offline)?

RISPOSTA: No, sia nel caso di Piano Formativo FNC3 finanziato a costi reali sia nel caso di Piano finanziato a costi standard, non sono previsti limiti percentuali; pertanto, la formazione a distanza asincrona (fad offline) può essere utilizzata a copertura del 100% delle ore di formazione previste.

n. 19 FNC3

DOMANDA: In caso di Piano Formativo FNC3 da candidare con modalità di finanziamento a costi reali è necessario prevedere la certificazione del rendiconto da parte di un revisore contabile come da paragrafo II.5.7 del Manuale di Gestione del Conto Individuale?

RISPOSTA: No, per i Piani Formativi FNC3 non è necessario presentare la certificazione del rendiconto anche in caso di finanziamento superiore a euro 5.000,00.

n. 20 FNC3

DOMANDA: Quali documenti devono essere presentati per la candidatura del Piano Formativo FNC3?

RISPOSTA: In coerenza con quanto stabilito all'articolo 23 della Disciplina Speciale dei Conti Individuali - FNC3 il Soggetto Gestore deve produrre la seguente documentazione, firmata e timbrata ove previsto:

- a. formulario di candidatura (Allegato A), sottoscritto con firma digitale qualificata corredato dell'elenco dei partecipanti;
- b. domanda di finanziamento (Allegato C) in regola con le vigenti normative sul bollo, sottoscritta con firma digitale qualificata;
- c. Allegato Cbis in caso di individuazione di un Soggetto Attuatore;
- d. accordo di rimodulazione dell'orario di lavoro sottoscritto dalle OO.SS.;
- e. mandato collettivo (Format 1), ove previsto;

- f. nel caso in cui siano coinvolti nel Piano Formativo enti erogatori/attestatori diversi dall'impresa titolare del Conto Individuale, dovrà essere presentata anche la documentazione con indicazione dei riferimenti normativi di autorizzazione o accreditamento; in caso di impresa titolare del Conto con struttura formativa interna dovrà essere presentata idonea autocertificazione;
- g. curriculum vitae del soggetto terzo delegato/partner - ove previsto, visura camerale in caso di delega - convenzione/accordo/contratto tra le parti con evidenza degli incarichi e i relativi costi;
- h. curriculum vitae del Designer in formato europeo;
- i. documento attestante i poteri di firma del soggetto sottoscrittore (ove previsto).

n. 21 FNC3

DOMANDA: In quali casi, in fase di candidatura, deve essere presentato il mandato collettivo di cui alla lettera e) dell'articolo 23 della Disciplina Speciale dei Conti Individuali – FNC3?

RISPOSTA: Il mandato collettivo deve essere presentato in caso di Piano Formativo congiunto.

n. 22 FNC3

DOMANDA: Entro quali termini avviene la valutazione dei Piani Formativo FNC3?

RISPOSTA: Come riportato all'articolo 21 della Disciplina Speciale dei Conti Individuali - FNC3, i Piani Formativi FNC3 sono esaminati dal Nucleo di Valutazione Tecnico in ordine cronologico di arrivo entro 20 giorni dalla scadenza del termine previsto per la candidatura.

Qualora si rendesse necessario prendere in carico Piani Formativi FNC con scadenze imminenti per la trasmissione degli esiti al Ministero, il Fondo si riserva la facoltà di attribuire priorità alla loro valutazione. Si precisa che l'eventuale approvazione del finanziamento di un Piano non preclude la possibilità di concedere il finanziamento ad altri Piani.

n. 23 FNC3

DOMANDA: Il Fondo effettua verifiche ex post sui Piani Formativi FNC3 rendicontati?

RISPOSTA: Sì, il Fondo effettua la verifica dei documenti giustificativi di spesa in caso di finanziamento a costi reali e l'idoneità dei partecipanti nel rispetto dei seguenti criteri:

- che in esito al percorso formativo, abbiano ricevuto una attestazione di trasparenza o di validazione degli obiettivi di apprendimento in conformità con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del decreto 16 gennaio 2013, n. 13, del decreto interministeriale 5 gennaio 2021 e del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.115 del 9 luglio 2024;
- che abbiano frequentato almeno il 75% delle ore previste per singolo percorso formativo;
- sia stato rispettato per ciascun destinatario il limite minimo di 30 ore e massimo di 150 ore.

Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di frequenza pari al 75% è consentito l'inserimento di ore aggiuntive di "recupero" rispetto a quelle previste per la singola edizione. Tali ore non verranno conteggiate ai fini della determinazione del finanziamento della formula UCS o costi reali.

Si applicano le formule previste nel Manuale di Gestione del Conto Individuale per ciascuna modalità di finanziamento.

n. 24 FNC3

DOMANDA: Sono previsti specifici termini per le verifiche ex post sui Piani Formativi FNC3 da parte del Fondo?

RISPOSTA: Sì, le verifiche ex post saranno effettuate in due distinti momenti:

1. entro 60 giorni dalla richiesta del MLPS, a seguito della richiesta di saldo da parte dell'impresa al Ministero, il Fondo provvederà a verificare:

- le ore di formazione svolte per ciascun lavoratore;
- le attestazioni in esito;
- la conformità dell'ente erogatore;
- la conformità dell'ente attestatore.

2. entro 120 giorni dalla data di ricezione della rendicontazione completa il Fondo provvederà a effettuare la valutazione della rendicontazione.

In sede di verifica ex post il Fondo non riconoscerà il finanziamento per attività formative inferiori a 30 ore in conformità a quanto indicato nel precedente articolo 18 della Disciplina Speciale.

n. 25 FNC3

DOMANDA: In che modo vengono resi disponibili i codici delle istanze ministeriali oggetto di trasmissione dei flussi da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali?

RISPOSTA: I codici delle istanze ministeriali sono pubblicati sul portale dedicato ai Piani Formativi FNC3. È possibile consultarli accedendo alla sezione dedicata al seguente link:

<https://formup.formazienda.com/en/default.asp?page=fnc3>.